

La dimensione psichica dell'omicidio nel momento del fatto-reato e la sua interpretazione ai fini della determinazione della pena

The psychic dimension of murder at the time of the criminal act and its interpretation for the purpose of determining the penalty

Fulvio Frati*

Riassunto. *L'omicidio, nelle sue varie forme, è sicuramente uno tra i reati maggiormente considerati e analizzati all'interno del Codice Penale attualmente vigente nel nostro Paese. Ai fini della valutazione delle variabili da considerarsi in sede procedurale per la determinazione della pena più idonea da comminare all'eventuale reo, una particolare importanza viene riconosciuta dallo stesso Codice a tutto ciò che costituisce la cosiddetta dimensione psichica del fatto-reato nel momento in cui esso viene commesso: dall'elemento della sua intenzionalità o meno (il cosiddetto elemento psicologico soggettivo) a quello della capacità del reo di valutare o meno in modo sufficientemente adeguato sia le conseguenze concrete delle proprie azioni collegate al proprio specifico atto delittuoso sia le condizioni oggettive esterne che possono avere condizionato, o addirittura determinato, tale evento. Il presente lavoro si propone di analizzare, alla luce delle attuali conoscenze psicologiche e psicopatologiche, il livello di idoneità della vigente normativa penale italiana, e di proporre le conseguenti riflessioni finalizzate a un suo eventuale miglioramento. [Parole chiave: Giustizia, Imputabilità, Omicidio, Pena, Prevenzione]*

Abstract. *Homicide, in its various forms, is undoubtedly one of the most widely considered and analyzed crimes within the Penal Code currently in force in our country. In assessing the procedural variables to be considered in determining the most appropriate punishment for a potential offender, the Code itself places particular importance on everything that constitutes the so-called psychological dimension of the crime at the time it is committed: from its intentionality (the so-called subjective psychological element) to the offender's ability to adequately assess both the concrete consequences of their actions related to their specific criminal act and the objective external conditions that may have influenced, or even determined, that event. This paper aims to analyze, in light of current psychological and psychopathological knowledge, the level of suitability of current Italian criminal law, and to propose consequent reflections aimed at its further improvement. [Keywords: Justice, Imputability, Homicide, Punishment, Prevention]*

1. Introduzione

La legislazione penale italiana complessivamente intesa presta una forte attenzione al dovere sociale del recupero e del reinserimento delle persone che violano anche ripetutamente le regole della convivenza civile e gli altrui diritti. Ciò, infatti, è chiaramente ribadito anche all'interno della Legge che rappresenta il fondamento di tutte le altre norme giuridiche del nostro Paese, vale a dire la *Costituzione della Repubblica Italiana*, la quale, con il proprio art. 27, testualmente afferma quanto segue: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte."

Quanto affermato da questo articolo della Costituzione italiana trova peraltro conferma in varie altre norme giuridiche del nostro Paese, ed ha inoltre un importante fondamento nel precedente comma 4 dell'art. 13 della medesima Legge costituzionale, che a sua volta afferma quanto segue: "E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà".

Quello che appare tuttavia singolare è che nella più importante Legge di tutto l'ordinamento giuridico italiano, cioè appunto la nostra Costituzione, si trovino vari riferimenti ai reati ed agli autori di reato ma non vi è, o almeno io non sono riuscito a trovarlo, alcun riferimento esplicito alle vittime dei reati stessi. Tale differenza di attenzione riservata dalla Costituzione verso le figure dei rei e verso quelle delle vittime ha originato, nei decenni successivi alla sua promulgazione, tutta una serie di rilevanti questioni che in parte risultano ancora non adeguatamente risolte.

* Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista, Pedagogista e Criminologo clinico; Via Ambrogio Ferrari 12, 43125 Parma, tel. 349-0775079, email <fulviofrati@libero.it>.

Le varie tipologie di omicidio, nel nostro Paese, sono attualmente disciplinate all'interno del Capo I (*Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale*) del Titolo XII (*Dei delitti contro la persona*) del Libro II (*Dei delitti in particolare*) del *Codice Penale*. Da tale collocazione si evince innanzitutto che l'omicidio è un reato grave: infatti il *Codice Penale* stesso, a livello generale, differenzia i reati in due grandi gruppi proprio sulla base della loro gravità: i *delitti* e le cosiddette *contravvenzioni al Codice Penale*.

I *delitti* sono considerati i reati più gravi e possono essere puniti con pene come l'ergastolo, la reclusione o la multa. Esempi di delitti includono l'omicidio, il furto, la rapina e lo spaccio di droga. La procedibilità dei delitti può essere sia d'ufficio che a querela di parte, a seconda della gravità e della natura del reato.

Le *contravvenzioni al Codice Penale* sono reati di minore gravità, e possono essere punite con l'arresto oppure con l'ammenda: poiché l'arresto è la pena detentiva che può arrivare al massimo fino a tre anni, è evidente la differenza di gravità che questi tipi di reati presentano con i delitti, i quali potrebbero essere invece puniti con pene che possono arrivare anche a quella dell'ergastolo.

Il reato di *omicidio*, nella sua accezione generale, è disciplinato nel nostro Paese dall'art. 575 del *Codice Penale*, che al momento lo definisce e sancisce quanto segue:

Articolo 575 del Codice Penale. Omicidio.

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Nel successivo articolo 576, il *Codice Penale* disciplina le cosiddette "aggravanti" che, nel caso specifico del reato di omicidio, ne aumentano la pena per il reo sino ai massimi livelli attualmente previsti dal nostro ordinamento complessivo (che nel 1930, al momento della sua entrata in vigore contemplavano persino la pena di morte, che come però abbiamo visto la nostra Costituzione non ammette e che viene pertanto oggi sostituita senza eccezioni da quella dell'ergastolo)

Articolo 576 Codice Penale. Circostanza aggravanti. Pena di morte

Si applica la pena di morte (1) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

- 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;*
 - 2) contro l'ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;*
 - 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;*
 - 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;*
 - 5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.*
- È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.*
- (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.*

Appare pertanto opportuno, a questo punto, citare integralmente anche l'attuale testo dell'art. 61 del nostro *Codice Penale*, più volte richiamato all'interno dell'art. 576 qui sopra riportato.

Articolo 61 Codice Penale. Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;*
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;*
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;*
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;*

5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Le circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo sono inoltre specificatamente disciplinate dall'articolo 577 del *Codice Penale*.

Articolo 577 Codice Penale. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso: 1) contro l'ascendente o il discendente; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.

Inoltre, il *Codice Penale* classifica i vari tipi di omicidio secondo due criteri differenti: l'uno legato alle caratteristiche individuali della vittima, l'altro legato alla dimensione psichica dell'autore nel reato nel momento in cui si attua il fatto.

Dal punto di vista delle caratteristiche della vittima, il nostro attuale *Codice Penale* distingue ad esempio, dall'omicidio genericamente inteso, l'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale e l'uccisione del consenziente, che sono disciplinati da due articoli specifici del Codice stesso e qui di seguito integralmente riportati.

Articolo 578 Codice Penale. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.

Articolo 579 Codice Penale. Omicidio del consenziente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;*
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;*
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.*

Il successivo art. 580 del nostro *Codice Penale* disciplina altresì un reato che potrebbe essere definito come "omicidio indiretto", vale a dire quel comportamento del reo che lo stesso testo di Legge definisce come "Istigazione o aiuto al suicidio".

Articolo 580 Codice Penale. Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Sebbene non siano direttamente inerenti al reato di omicidio, appaiono rilevanti anche le fattispecie previste dagli articoli 581, 582 e 583 del *Codice Penale*, che pertanto riportiamo qui di seguito integralmente e che successivamente prenderemo in specifica considerazione.

Articolo 581 Codice Penale. Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Articolo 582 Codice Penale. Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, a eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa (1).

(1) Articolo così modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma è stato successivamente così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 583 Codice Penale. Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1).

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa (1).

(1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124.

Dal punto di vista dell'atteggiamento mentale dell'autore del fatto nel momento dell'attuazione dello stesso, in generale i delitti possono essere *dolosi* (vale a dire commessi con intenzione), *colposi* (cioè commessi per negligenza) o *preterintenzionali* (quando le conseguenze del fatto-reato non sono esplicitamente volute dal suo autore dello stesso, che dolosamente intendeva commettere un altro tipo di reato, ma superano nella loro gravità quelle che sarebbero state invece determinate dalla semplice commissione del reato intenzionalmente commesso dall'autore dello stesso). Questa triplice distinzione si applica anche ai reati, meno gravi dei delitti, che come abbiamo in precedenza evidenziato vengono invece specificatamente definiti come *contravvenzioni al Codice Penale*.

Tutte queste tre fattispecie giuridiche che costituiscono il cosiddetto "elemento psicologico del reato" riferito all'intenzionalità "cosciente" di commetterlo da parte dell'autore nel momento del suo effettivo compimento sono definite e regolamentate dall'articolo 43 del *Codice Penale*.

Articolo 43 Codice Penale. Elemento psicologico del reato

Il delitto:

- è *doloso*, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

- è *preterintenzionale*, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

- è *colposo*, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Articolo 44 Codice Penale. Condizione obiettiva di punibilità

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

- La "condizione obiettiva di punibilità", secondo questo articolo del *Codice Penale*, prevede che quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione (o anche se lo stesso verificarsi della condizione), non è da lui voluto.

- Poiché non è previsto che il soggetto auspichi o desideri il verificarsi di tale condizione (o di tali condizioni), esse sono definite *oggettive*: si tratta di situazioni che comportano l'opportunità del punire nel caso concreto.

L'omicidio, come tutti i delitti, può essere di volta in volta considerabile come *volontario*, *colposo* oppure *preterintenzionale*: accanto a tale triplice categorizzazione, comune a tutti gli altri delitti, l'omicidio ne presenta però anche una quarta, denominata dallo stesso *Codice Penale* come "Omicidio stradale". Tutte queste specifiche tipologie di omicidio e le loro caratteristiche variabili penalmente rilevanti sono regolamentate dagli articoli del *Codice Penale* qui di seguito riportati.

Articolo 584 Codice Penale. Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Articolo 585 Codice Penale. Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a

un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Articolo 586 Codice Penale. Morti o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto previsto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Articolo 589 Codice Penale. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici (1).

(1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

2. Il reato di "Omicidio stradale"

Il reato di "Omicidio stradale" è stato introdotto *ex novo* nel *Codice Penale* italiano dalla Legge n. 41/2016, e punisce chi causa la morte di una persona per colpa violando le norme sulla circolazione stradale. Le pene previste variano da 2 a 7 anni di reclusione per l'omicidio stradale semplice, mentre aumentano a 8-12 anni in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, incluso l'alcool. Esistono anche aggravanti specifiche per condotte pericolose come eccesso di velocità o passaggio col semaforo rosso, con pene che possono arrivare a 10 o 12 anni, e un aumento della pena se il conducente si dà alla fuga.

L'introduzione di questo nuovo reato nell'ordinamento penale italiano è stata effettuata dal nostro Parlamento a seguito di una iniziativa popolare risalente al 2010, fortemente sostenuta anche dall'*Associazione Familiari e Vittime della Strada* (AFVS), con lo scopo dichiarato di "ridurre l'incidentalità stradale nel nostro Paese". Accanto ad esso, però, vi era probabilmente anche l'obiettivo implicito di tutelare maggiormente le vittime dirette e indirette di gravi incidenti stradali cagionati da condotte estremamente deprecabili commesse dai loro autori ma per le quali non potesse essere ragionevolmente sostenuta l'esistenza di una volontà eterolesionista cosciente, e che pertanto, sino a quel momento, venivano considerati reati colposi con la conseguente applicazione ai colpevoli di condanne del tutto irrisorie, assolutamente incompatibili con i gravissimi danni che ne erano derivati.

L'approvazione di questa Legge è stata quindi anche una conseguenza dell'estrema indignazione sviluppatasi nell'opinione pubblica del nostro Paese soprattutto nei due decenni precedenti la sua promulgazione, e della quale possiamo sicuramente riportare l'esempio in essa provocato dalla vicenda processuale di Stefano Lucidi, che la sera del 23 maggio 2008, guidando senza patente una potente automobile senza rispettare né i limiti di velocità in vigore in quell'area né il semaforo rosso che lo obbligava a fermarsi, travolse a un incrocio di Roma sulla via Nomentana due ragazzi a bordo di uno *scooter* che stavano invece viaggiando nell'assoluto rispetto delle norme stradali vigenti in tale zona. In primo grado, consapevole della gravità del comportamento assolutamente irresponsabile e irrispettoso della vita altrui mostrato dal Lucidi, il Tribunale di Roma lo aveva condannato a una pena di dieci anni, ritenendolo responsabile di omicidio doloso. Sia la Corte

d'Appello che quella di Cassazione, però, avevano ritenuto non corretta questa interpretazione di fatti, e al termine di questi due successivi processi il Lucidi era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione per omicidio colposo: una pena che, per la gravità del suo comportamento e per le gravissime conseguenze da esso provocato, suscitò nel nostro Paese una fortissima ondata di proteste.

La Cassazione, di fatto, aveva sentenziato che sussiste “la colpa cosciente, aggravata dalla previsione dell’evento, quando il guidatore, pur rappresentandosi l’incidente come possibile risultato della sua condotta, agisca, tuttavia, nella previsione e prospettazione che esso non si verifichi”. Peraltro il Lucidi, che a quel tempo assumeva cocaina (e proprio per questo motivo gli era stata tolta la patente), risultò positivo all’uso di stupefacenti: ma il test non poté stabilire se egli avesse assunto la sostanza stupefacente prima di mettersi alla guida o dopo essere scappato senza prestare alcun soccorso, cercando inoltre di camuffare i segni dell’urto sull’auto da lui guidata. Per tutte queste ragioni, quindi, anche il Parlamento ritenne inadeguata la previgente normativa su questa materia e, conseguentemente, il 23 marzo 2016 la Legge n. 41 venne definitivamente approvata. Questa Legge che ha istituito il reato di omicidio stradale ha pertanto comportato che per l’autore di questo tipo di reato vengano comminate pene intermedie fra l’omicidio volontario e quello colposo, con l’arresto in flagranza di reato e l’interdizione a vita dalla guida di veicoli (cosiddetto “ergastolo della patente”).

Al di là delle sue conseguenze pratiche, che si traducono sostanzialmente in un significativo aumento delle pene per chi causa la morte o gravi lesioni ad altre persone guidando veicoli senza attenersi alle norme stradali previste, l’approvazione di questa legge è stata importante anche per altri due motivi che mi pare ora opportuno esplicitare:

1) La sottolineatura, sia pure implicita, del fatto che la sofferenza psichica prodotta alle vittime indirette o indirette di comportamenti irresponsabili può essere sicuramente meglio risolta e superata se, oltre a un supporto psicologico e di comunità a esse specificatamente rivolto, è accompagnata da quel pieno riconoscimento giuridico e sociale delle responsabilità oggettive degli autori di tali comportamenti che soltanto il nostro sistema penale può esprimere;

2) L’ammissione nei fatti che una corretta valutazione penale della reale responsabilità degli autori di reato, incluso l’omicidio nelle sue varie forme, non può fondarsi unicamente sul principio dell’“intenzionalità cosciente” su cui l’originaria triplice suddivisione dei reati in *dolosi*, *preterintenzionali* e *colposi* si era fondata nel momento della promulgazione del “Codice Rocco”, perché nei decenni successivi altri criteri (che nel caso dei reati stradali, si possono riassumere soprattutto nel concetto giuridico di “responsabilità oggettiva”) devono essere considerati e valutati con altrettanta attenzione e profondità.

Articolo 589-bis Codice Penale. Omicidio stradale

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1. *al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;*

2. *al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;*

3. *al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.*

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Articolo 589-ter Codice Penale. Fuga del conducente in caso di omicidio stradale

Nel caso di cui all'articolo art. 589 bis del C.P., se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Oltre ai reati di omicidio qui sopra dettagliati, giova riportare anche gli articoli 590 e seguenti del *Codice Penale*, che regolamentano i reati di *Lesioni personali colpose* e di *Lesioni personali stradali gravi o gravissime* nonché le circostanze aggravanti che ne possono aumentare la pena. Spesso, infatti, le circostanze che determinano la commissione di questi reati e non di quelli – a essi chiaramente accostabili – di *Omicidio Colposo* e di *Omicidio stradale* sono meramente fortuite e del tutto indipendenti dalle eventuali intenzionalità del reo, ed è pertanto evidente come in tutti questi casi il *Codice Penale* non consideri in modo realmente significativo gli “elementi psicologici” attivi nel reo nel momento della commissione del fatto-reato bensì, unicamente, le conseguenze oggettive dello stesso.

Articolo 590 Codice Penale. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima [583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (1).

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2).

(1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

(2) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 590-bis Codice Penale. Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

4) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

5) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Articolo 590-ter Codice Penale. Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali

Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. (1)

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Articolo 590-quater Codice Penale. Computo delle circostanze

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. (1)

1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

3. Il reato di “delitto tentato”

Infine, il *Codice Penale* prevede anche il reato di “tentato omicidio”, o, per essere più esatti, di “delitto tentato”: esso è specificatamente previsto e regolamentato dal suo Articolo 56, e al suo interno il comportamento del “tentato omicidio” appare perfettamente ricompreso.

Articolo 56 Codice Penale. Delitto tentato

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte (1); con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

4. Il problema dell'imputabilità o meno del reo

Un altro grande capitolo appartenente anch'esso alla dimensione psicologica sottostante il comportamento penalmente rilevante e che, pur riguardando l'insieme complessivo dei reati, appare estremamente rilevante anche nello specifico caso dell'omicidio, è quello legato al problema dell'imputabilità o meno del reo per la presenza o meno, al momento del compimento del fatto reato, di infermità o disturbi mentali in grado di annullare, oppure di ridurre in maniera comunque sufficientemente significativa, la sua cosiddetta *capacità di intendere* e/o la sua cosiddetta *capacità di volere*. Tale aspetto viene dettagliatamente affrontato attraverso una serie specifica di articoli del *Codice Penale*, e precisamente quelli che vanno dal n. 85 al n. 98 compresi, che costituiscono nel loro insieme il Capo I del Titolo IV del Libro I del *Codice Penale* stesso. Ecco pertanto, qui di seguito, l'elenco dei singoli argomenti trattati da ciascuno di tali articoli, che analizzeremo ora in modo più approfondito solo nei loro aspetti più significativamente aderenti agli scopi specifici di questo lavoro.

- Art. 85 — Capacità d'intendere e di volere
- Art. 86 — Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato
- Art. 87 — Stato preordinato d'incapacità di intendere o di volere

- Art. 88 — Vizio totale di mente
- Art. 89 — Vizio parziale di mente
- Art. 90 — Stati emotivi o passionali
- Art. 91 — Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
- Art. 92 — Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
- Art. 93 — Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
- Art. 94 — Ubriachezza abituale
- Art. 95 — Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
- Art. 96 — Sordomutismo
- Art. 97 — Minore degli anni quattordici
- Art. 98 — Minore degli anni diciotto

Nel nostro Paese – ci sembra utile a questo punto ricordarlo – le norme sull'imputabilità degli autori di reato, e sui concetti correlati di “capacità di intendere e di volere” e di “vizio parziale o totale di mente”, sono regolate in modo particolare, tra gli altri qui sopra citati, dagli articoli 85, 88, 89 e 90 del *Codice Penale* (CP). Vediamo pertanto insieme cosa affermano in sintesi questi articoli del CP.

L'articolo 85 del CP stabilisce che «è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere»; se, pertanto, il soggetto reo o presunto tale presenta un'infermità tale da comportare l'abolizione completa della capacità di intendere o di quella di volere, allora si realizza il “vizio totale di mente” e il soggetto non è imputabile (art. 88 del CP).

Se l'infermità è invece tale da far sì che la capacità di intendere o quella di volere del presunto reo nel momento in cui è stato commesso il fatto-reato siano “grandemente” scemate, ma non completamente assenti, si realizza, invece, il cosiddetto “vizio parziale di mente” (art. 89 del CP): in questa situazione il soggetto è imputabile, ma in caso di condanna la pena può essere ridotta in varia misura (normalmente di un terzo). Se il grado di interferenza dell'eventuale infermità sulla capacità di intendere o di quella di volere è minimo, per cui né l'una né l'altra risultano compromesse in modo significativo, allora l'imputabilità del presunto reo rimane piena.

L'articolo 90 del CP afferma altresì che «gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità».

Negli articoli 91 e 92 del CP, inoltre, viene stabilita per legge una delle poche eccezioni alla coincidenza tra imputabilità e capacità di intendere e di volere fissata come norma generale del già citato art. 85: tale eccezione viene appunto individuata in questi articoli nel caso dell'ubriaco che si è trovato in questo stato non solo volontariamente e preordinatamente, ma anche colposamente. Il legislatore ritiene infatti in tutti questi casi tale persona, nonostante la sua incapacità di intendere e di volere al momento del reato, pienamente imputabile: ciò viene ulteriormente chiarito dall'esplicita affermazione del legislatore, contenuta nell'art. 91, secondo cui non vi è invece imputabilità quando lo stato di ubriachezza è dovuto a un caso fortuito o a una causa di forza maggiore. Pertanto l'imputabilità del reo nel caso di atto delinquenziale commesso sotto l'effetto di sostanze psicotossiche appare come la logica conseguenza, a livello generale, anche dell'assunzione volontaria, preordinata o colposa di ogni altra sostanza in grado di incidere negativamente sulla funzionalità dell'apparato psichico cosciente. Tuttavia, come affermato nell'art. 91, vi è la “non imputabilità” nel caso in cui l'assunzione della sostanza sia avvenuta per un “caso fortuito” o “per una causa di forza maggiore”.

Occorre peraltro sottolineare in proposito, che quando nel 1930 (cioè praticamente quasi cento anni fa) fu introdotto col “Codice Rocco” il principio della non imputabilità per gli autori di reato affetti da patologia mentali, con la conseguenza di prevedere per essi non la detenzione presso un carcere bensì l'internamento in una struttura di cura psichiatrica (che a quei tempi era il cosiddetto “Manicomio Criminale”, poi divenuto “Ospedale Psichiatrico Giudiziario” e infine sostituito dalle attuali “Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza” [REMS]) la situazione delle discipline scientifiche preposte alla cura e alla tutela della Salute Mentale (vale a dire, principalmente, la Psichiatria, la Neurologia e la Psicologia) era assolutamente diversa e in nessun modo comparabile a quella in cui esse si trovano tuttora. La psicoterapia era agli albori, e in Italia il

regime fascista già instauratosi attraverso la “Marcia su Roma” del 1922 non mostrava alcuna simpatia né per la psicoanalisi né per la psicologia in generale (che in Italia fu “ufficializzata” come Professione soltanto con la Legge n. 56 del Febbraio 1989). La psicofarmacologia, poi, era praticamente inesistente: il suo atto di nascita viene infatti oggi indicato nel 1952, con la scoperta del primo farmaco neurolettico, la *clorpromazina*, da parte del chirurgo della marina francese Henri Laborit.

Gli unici “strumenti di cura” per le patologie mentali utilizzati in quegli anni in Italia erano le cosiddette “terapie di shock” (*shock con cardiazol, shock con insulina, elettroshock*) e i ricoveri negli appositi Ospedali Psichiatrici, che come la cosiddetta “Riforma Basaglia” (cioè la Legge n. 180 del 13 maggio 1978) ha ormai definitivamente dimostrato si rivelavano spesso come “un rimedio peggiore del male”. Per i “folli” autori di reato, inoltre, agli Ospedali Psichiatrici ordinari si affiancavano gli “Ospedali Psichiatrici Giudiziari” (OPG) che nei fatti, e nonostante i tanti encomiabili tentativi di miglioramento che centinaia di operatori sanitari presenti all’interno di entrambe queste tipologie di strutture cercarono spesso di introdurre nei decenni successivi, in realtà nella maggior parte dei casi diventavano, più che strutture terapeutiche significativamente funzionali, “non luoghi” (Augé, 1992) di mera custodia finalizzata soprattutto a scopi di “difesa sociale”, con conseguente attivazione di processi di istituzionalizzazione e di cronicizzazione che sicuramente non risultavano funzionali né rispetto agli obiettivi di tipo terapeutico né, nel caso degli OPG, a un reale e concreto “recupero e reinserimento sociale” di chi vi veniva internato.

Per ovviare a queste evidenti inadeguatezze dell’organizzazione psichiatrica penitenziaria del nostro Paese, a seguito dell’approvazione della legge n. 81 del 2014, dal 31 marzo 2015 gli OPG sono stati di fatto aboliti, e le attività di cura e custodia precedentemente di competenza degli OPG sono state assegnate alle cosiddette REMS, nuove strutture sanitarie deputate alla cura degli autori di delitti affetti da patologie psichiatriche gravi e ritenuti socialmente pericolosi.

Con la Legge n. 81 del 2014 è stata introdotta anche la residualità della misura di sicurezza detentiva, la cui durata viene correlata con la pena edittale massima per il reato commesso. Con questa innovazione, pertanto, l’OPG è stato sostituito dal sistema di *welfare di comunità* di cui è parte il Dipartimento di Salute Mentale delle Aziende locali del Servizio Sanitario Nazionale, al cui interno operano appunto le REMS.

L’acronimo REMS designa, pertanto, le “Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza”, le nuove strutture sanitarie che da una decina di anni hanno sostituito in Italia gli OPG. Esse sono destinate ad accogliere autori di reato con disturbi psichici a cui l’Autorità giudiziaria ha applicato una misura di sicurezza detentiva, con l’obiettivo di garantire a essi adeguate cure terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative: la loro gestione è pertanto di esclusiva competenza sanitaria, e per questo motivo è affidata ai Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali. A differenza del carcere, le REMS devono garantire un percorso terapeutico individualizzato, orientato alla cura psichiatrica e al graduale reinserimento sociale alle persone che vi sono ospitate, e che sostanzialmente sono distinguibili in tre differenti, sebbene per alcuni aspetti analoghe, tipologie:

- Persone dichiarate totalmente non imputabili per vizio di mente;
- Persone semi-imputabili ritenuti ancora socialmente pericolosi;
- Persone destinatarie di misure di sicurezza disposte dal giudice in alternativa alla detenzione.

In tutte e tre queste tipologie si ritrovano autori di reati anche gravi, che non di rado includono anche soggetti autori di omicidi, tentati omicidi ed altre analoghe azioni violente.

Tuttavia, nonostante i lodevoli intendimenti che sicuramente sono alla base della loro costituzione, in questi dieci anni di attività le REMS hanno mostrato una serie di significative criticità che le hanno sottoposte a severe analisi, le quali in molti casi hanno portato i loro autori a sostenere che neppure questo tipo di struttura si stia rivelando in grado di rispondere in modo adeguato agli scopi per i quali esse sono state costituite. Le principali di tali critiche riguardano:

- Gravi carenze di posti letto disponibili rispetto alle esigenze del loro bacino d'utenza;
- Gestione territoriale, di livello regionale, che risulta perciò inevitabilmente disomogenea e tende quindi a generare profonde disparità di trattamento;
 - Frequente inadeguatezza delle strutture, spesso “recuperate” dal riassetto di strutture preesistenti ma non sufficientemente adeguate rispetto ai loro nuovi scopi;
 - Frammentazione delle competenze, in quanto non risultano ben definiti né le responsabilità giuridiche delle varie figure coinvolte né i compiti di controllo sulle attività effettivamente svolte all'interno di esse.

Osserva al riguardo Pietro Pellegrini, nella sua recente relazione presentata ad un convegno tenutosi su questi temi a Genova il 3-4 ottobre 2025:

«Nelle fasi di crisi e di riposizionamenti occorre avere presente come, per la salute mentale con particolare riferimento alle persone autrici di reato, sia fondamentale la relazione tra la cultura e politica, i diritti, il patto sociale e tipo di società, di democrazia. Alla politica si chiede il coraggio della riforma, di rendere possibile l'impossibile: garantire a tutte le persone la pienezza dei diritti e doveri. Al contempo è essenziale mantenere e rafforzare il lavoro interistituzionale e la centralità del territorio cui fare afferire adeguate risorse evitando quindi investimenti per aumentare le ATSM [Articolazioni di tutela della salute mentale, N.d.A.] e limitando quelli necessari a completare la rete territoriale, anche delle REMS in vista di una loro evoluzione in sistemi di cura e giudiziari di comunità. Preoccupano invece le REMS chiuse, custodiali, isolate. Esse possono funzionare solo se ricche di connessioni, se creano capacitazione e protagonismo delle persone, sempre inserite in comunità, solo come ambiti della cura ma esse stesse in grado prendersi cura e produrre salute, benessere e sicurezza.

Nel rapporto tra psichiatria e giustizia mi piace ricordare il monito di Franco Basaglia secondo il quale, laddove la Giustizia e la Psichiatria si fondono si realizza un “abbraccio mortale”. Questo depone per una autonomia dei mandati di cura e giudiziario, anche al fine di bilanciamento ragionevole tra la “cura” della persona e la “sicurezza” della collettività. Nel rapporto tra psichiatria e potere è fondamentale che la psichiatria non sia orientata alla sudditanza, obbedienza, ma conservi sempre una spinta alla liberazione, emancipazione, rivoluzione, deistituzionalizzazione e libertà e sia in grado di stare accanto alle persone, al loro dolore, alla loro sofferenza, che così diviene comune e quindi affrontabile» (Pellegrini, 2025).

5. Il “vizio totale” e il “vizio parziale” di mente nei casi di omicidio, di strage o di tentato omicidio in Italia

Complessivamente, i dati mostrano nei casi di omicidio, di strage o di tentato omicidio che si sono verificati in questi anni nel nostro Paese il “vizio totale di mente” risulta abbastanza raro, mentre il “vizio parziale di mente” è più frequente ma rimane comunque circoscritto a un numero minoritario di casi.

Non esiste un dato “ufficiale” sul “tasso di imputabilità” in Italia per i reati di omicidio, strage o tentato omicidio, poiché questa misura si riferisce alla capacità di intendere e volere dell'autore al momento del fatto, una valutazione giudiziaria specifica per ogni caso. Le statistiche disponibili riguardano piuttosto la percentuale di omicidi risolti (cioè, in cui è stato identificato l'autore), che nel 2022 era del 90% circa, e il tasso di omicidi in sé, che in Italia è tra i più bassi d'Europa.

Qual è quindi, attualmente, la dimensione del fenomeno degli omicidi nel nostro Paese? Al riguardo, va considerato come sia già facilmente reperibile su Internet il *report*, realizzato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza, sugli “Omicidi volontari consumati in Italia”, che analizza il fenomeno durante il decennio 2015-2024. Il Rapporto, realizzato attraverso lo studio e l'analisi dei dati acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di Polizia, confrontati con le informazioni fornite dagli uffici locali della Polizia di Stato e dei Carabinieri, offre una panoramica del fenomeno criminale dal 2015 al 2024,

concentrandosi sul biennio 2023-2024 con analisi approfondite incentrate su genere, età e nazionalità di vittime e autori, sulle relazioni tra loro e su altri aspetti caratterizzanti ciascun evento, come il contesto in cui si è verificato, il movente e il *modus operandi*.

L'analisi di questi dati statistici rivela un calo costante del numero di omicidi intenzionali commessi nel nostro Paese, che registra complessivamente nel decennio una diminuzione del 33% (passando da 475 eventi nel 2015 a 319 nel 2024). Un calo ancora maggiore si osserva, nel medesimo periodo, negli omicidi legati alla criminalità mafiosa, in calo del 72% (dal 53% al 15%). Questo sensibile calo degli omicidi nei contesti della criminalità organizzata ci indica come le mafie in Italia stiano, per così dire, "cambiando pelle", cercando di evitare la pubblicità delle loro attività criminali per poter meglio infiltrarsi all'interno di attività economiche legali.

Per quanto riguarda in particolare gli ultimi due anni, vale a dire il biennio 2023-24, l'analisi dei moventi evidenzia che nel 2024 il 49% degli omicidi è nato da una lite degenerata in fatti di sangue a esito letale (45% nel 2023) e solo il 5% è stato originato da cosiddetti "moventi passionali" (11% nel 2023). La percentuale di omicidi commessi *pietatis causa* (uccisione della vittima in quanto affetta da una malattia degenerativa o comunque particolarmente invalidante) si è attestata al 3% in entrambi gli anni.

Per quanto riguarda il *modus operandi*, nel 2024, così come nell'anno precedente, è preminente l'uso di armi improprie o "armi bianche" (133 casi nel 2024 a fronte dei 156 nel 2023), mentre le armi da fuoco sono state utilizzate in 98 casi nel 2024 e 101 nel 2023 e l'avvelenamento è stato utilizzato in 6 casi nel 2024 e 4 nel 2023.

Le vittime italiane hanno rappresentato il 75% del totale in entrambi i periodi, mentre quelle straniere hanno rappresentato il 25%. Per quanto riguarda invece gli autori, gli italiani rappresentano circa il 70% in entrambi i periodi. La fascia d'età maggiormente da essi rappresentata sia nel 2023 che nel 2024 è quella compresa tra i 18 e i 40 anni (nel 53% dei casi nel 2023 e nel 56% nel 2024); seguono gli autori della fascia 41-64 anni, con valori sostanzialmente sovrapponibili nel biennio in esame (27% nel 2023 e 26% nel 2024).

Un dato sicuramente preoccupante riguarda gli autori di omicidio minorenni: in termini assoluti, in tale biennio si è infatti passati da 14 omicidi minorili su un totale di 334 nel 2023 a 35 omicidi commessi da minori nel 2024 su un totale di 319, per cui nel 2024 anche la loro percentuale è significativamente aumentata rispetto al 2023 raggiungendo l'11% rispetto al 4% dell'anno precedente (essa è quindi, in tale periodo, quasi triplicata). Quasi raddoppiata, inoltre, risulta nel medesimo biennio la percentuale dei minori uccisi, passati dal 4% del 2023 al 7% del 2024.

Un altro dato estremamente inquietante riguarda poi i femminicidi, che anche nel nostro Paese continuano a verificarsi con una frequenza decisamente elevata. Nel 2023 si sono verificati 334 omicidi, con 117 vittime donne e 217 uomini; nel 2024, a fronte di un numero totale di omicidi pari a 319, le donne assassinate sono state invece 113, delle quali la maggior parte sono state uccise in ambito familiare o affettivo: ben 61 di esse, infatti, hanno trovato la morte per mano del partner e dell'ex partner.

Nei primi otto mesi del 2025, inoltre, l'Osservatorio Nazionale *Non Una di Meno* ha registrato ben 75 casi che potrebbero rientrare in questa specifica categoria di reato, di cui almeno 64 sicuramente ascrivibili a essa. In un gran numero di questi femminicidi effettivamente compiuti, peraltro, gli assassini erano stati precedentemente denunciati dalle loro vittime per reati di violenza domestica, ma le misure adottate dalle autorità competenti nei loro confronti sono state nulle o comunque insufficienti: in alcuni casi a essi era stato applicato perfino il cosiddetto "braccialetto elettronico", oltre al divieto di avvicinarsi alla vittima, ma per una serie di inefficienze o malfunzionamenti a volte addirittura indotti intenzionalmente dagli stessi perpetratori le misure di protezione si sono rivelate tragicamente inadeguate. Inoltre, nel medesimo periodo si sono verificati almeno 57 altri casi di "tentati femminicidi", riportati con dati precisi dai *media* locali e nazionali e pertanto registrati come tali anche dall'Osservatorio Nazionale suddetto.

In sintesi, quindi, possiamo constatare come nel nostro Paese una percentuale estremamente significativa degli omicidi stia assumendo sempre di più una dimensione estremamente preoccupante soprattutto in due ambiti: quello degli omicidi commessi da minori e quello degli

omicidi commessi in ambito intra-famigliare, e che sempre meno risulti rilevante il numero degli omicidi ascrivibili a forme di vera e propria patologia mentale, di cosiddetta “follia”.

A che cosa dobbiamo imputare, quindi, la maggior parte dei casi di violenza estrema che si registrano in Italia e che, come abbiamo visto, rientrano soprattutto nelle specifiche categorie della “violenza di genere” e della “violenza intra-famigliare”?

6. La componente psicologica della violenza di genere e del femminicidio

Mentre l’analisi sociale e politica del fenomeno della violenza è stata a lungo ampiamente affrontata e dibattuta sia in Italia che a livello internazionale, meno spazio sembra essere stato sinora dedicato alla discussione psicologica delle sue dinamiche e cause (Straus & Gelles, 1992; Dutton, 1994). Potrebbe essere, ad esempio, che la giustificata critica alla rappresentazione riduttiva di almeno alcuni omicidi (in particolare quelli legati alla violenza domestica e alla cosiddetta violenza “di genere”) come “momenti di follia” o “crimini passionali” abbia contribuito, nel tempo, alla riluttanza di molti autori, altrimenti molto più presenti sul tema, ad affrontare questo aspetto. Tuttavia, un’attenta analisi psicologica potrebbe essere di grande aiuto sia, da un lato, per comprendere i segnali d’allarme e quindi prevenire almeno in una certa misura gli atti di violenza, sia, dall’altro, per poter elaborare strategie efficaci per ridurre tali atti, anche a lungo termine. Le due spiegazioni (sociale-politica e psicologica) sono infatti assolutamente compatibili e complementari, e mi sembra quindi importante lavorare su entrambi gli aspetti se vogliamo riuscire a contrastare la violenza domestica in modo sufficientemente efficace.

Soprattutto nel caso della violenza di genere e del femminicidio, almeno nella maggior parte dei casi in cui ciò si verifica, psicologicamente tale violenza deriva da un sentimento di fragilità, che il bambino considera inaccettabile e a cui cerca di resistere picchiando a sua volta. In effetti, per molti, la violenza è un tentativo di controllare la depressione, che deriva da inaccettabili sentimenti di umiliazione. Spesso queste persone sono cresciute in ambienti violenti e sfavorevoli, essendo state umiliate o maltrattate durante l’infanzia dai loro *caregiver*.

Gli studi sul trasferimento transgenerazionale della violenza risalgono quasi tutti alla fine degli anni 1980 e alla metà degli anni 1990. È ormai generalmente accettato che se un bambino assiste a violenze sistematiche da parte di un genitore contro l’altro genitore o un fratello, o se subisce egli stesso violenza, è generalmente più propenso a ricorrere alla violenza quando è lui stesso sotto stress (Straus, 1998).

La violenza domestica, subita o assistita durante l’infanzia, e la violenza perpetrata da genitori spesso abusati da bambini e che, per questo motivo, diventano a loro volta abusatori da adulti, sembrano pertanto essere alla base di una parte significativa dei comportamenti violenti. Essi potrebbero quindi essere considerati un grave problema psichiatrico con significative implicazioni sociali. Ad esempio, Otto Kernberg (2004) afferma a questo proposito: «Bambini maltrattati sviluppano maggiore dipendenza dai genitori abusanti, e nell’età adulta tendono a riprodurre i rapporti di maltrattamento».

Vorrei inoltre sottolineare che alla violenza ricorrono frequentemente non solo coloro che hanno subito violenza domestica, ma anche coloro che sembrano incapaci (perché non sono in grado o non sono stati in grado di svilupparli) di trovare mezzi più adatti ed efficaci per esprimere o affermare i propri bisogni emotivi quando si trovano di fronte a chi dà per scontati questi mezzi aggressivi o, comunque, li gestisce molto meglio. La violenza domestica deve quindi essere identificata e affrontata a partire dall’infanzia e dall’adolescenza, periodi in cui spesso inizia a creare le condizioni per la sua successiva manifestazione.

Edwards *et al.* (2003) hanno inoltre dimostrato che esiste una percentuale significativa di Disturbi di Personalità "Borderline", "Antisociale" e "Narcisistico" (secondo le attuali e più diffuse classificazioni internazionali dei Disturbi di Personalità, ovvero il DSM-5-TR e l’ICD-11) nella popolazione di aggressori e persone violente nei confronti delle donne, e che queste specifiche organizzazioni psichiche danno origine a una percentuale più elevata di violenza intra-famigliare, soprattutto di tipo impulsivo, rispetto ad altre patologie mentali.

Tuttavia, sebbene nel nostro Paese si siano effettivamente verificati numerosi femminicidi e altri gravi reati, certamente classificabili in una di queste categorie, riconducibili a veri e propri “disturbi di personalità”, va ricordato che nella maggior parte dei casi tali disturbi non sono facilmente individuabili. Di conseguenza, questa tipologia di reato viene nella maggior parte dei casi commessa da persone apparentemente “normali”, che venivano addirittura descritte da colleghi o amici come persone dalle quali “nessuno si aspetterebbe una cosa del genere”, e che nella maggior parte dei casi, al di fuori del contesto familiare, apparivano in realtà ben integrate, socievoli, spesso persino amichevoli e ben volute da tutti.

E in tutti questi casi, però, sia nei femminicidi che negli altri omicidi commessi da persone diagnosticate o diagnosticabili (sulla base di elementi clinicamente rilevanti o anche di una loro significativa biografia) come affette da Disturbo di Personalità, sia nei casi in cui gli autori di un reato di questo tipo venivano descritti da tutti coloro che li conoscevano come persone “normali” o, quantomeno, socialmente ben integrate, la maggior parte dei femminicidi avvenuti negli ultimi anni nel nostro Paese appare riconducibile a un fattore comune significativo, ovvero il legame affettivo preesistente dell'autore con la sua futura vittima, che la donna decide poi di porre definitivamente fine, spesso perché da troppo tempo vittima di una violenza domestica tollerata e occultata ma poi progressivamente diventata inaccettabile anche per lei.

Da una prospettiva psicologica, è quindi importante inviare un messaggio forte, soprattutto alle donne. Mentre in alcuni casi esse riescono a uscire da relazioni violente e a denunciarle, in molti altri casi non riescono a prendere le distanze a sufficienza dai partner violenti, non riescono a proteggersi adeguatamente e non riconoscono i segnali d'allarme precoci che erano presenti, spesso pur estremamente chiari. Le donne che accettano la compagnia di uomini violenti facilmente sviluppano relazioni di dipendenza nei loro confronti, che spesso hanno avuto origine in famiglie in cui la violenza maschile e il bullismo erano accettati o tollerati. Le ragazze che hanno padri violenti sono più a rischio di altre di diventare vittime di uomini violenti (Norwood, 1990).

7. Dalla punizione della violenza alla prevenzione della violenza

È certamente molto importante per le donne, come per qualsiasi altra potenziale vittima di violenza domestica, imparare a riconoscere precocemente le situazioni a rischio. Anche il più piccolo segno di violenza (un urlo improvviso, un gesto impaziente che fa cadere il telefono dal tavolo, domande eccessive che potrebbero suggerire una pericolosa gelosia nel partner) deve essere preso in considerazione e interpretato come un messaggio prezioso per riconoscere che la relazione è malsana, potenzialmente a rischio, e quindi da interrompere. Lo stesso vale, a maggior ragione, dopo il primo episodio in cui il partner non si limita alle parole, ma ricorre a una vera e propria forma di violenza fisica, come schiaffi, pugni, gomitate o persino calci.

Un uomo violento non cambia con l'amore di una donna; può essere a volte “guarito” solo acquisendo consapevolezza del suo problema e affrontando il successivo doloroso percorso attraverso una lunga e profonda psicoterapia. Le donne devono quindi imparare a essere prudenti, a difendersi dai primi segnali di violenza maschile e a non accettare mai, in situazioni conflittuali e violente, richieste di incontro per chiarimenti o discussioni reciproche, dove inevitabilmente si esporrebbero, mettendo a rischio la propria incolumità e forse persino la propria vita.

Ma tutto questo fa parte della cosiddetta “prevenzione secondaria” della violenza domestica e di genere: cerca di evitare le gravi conseguenze che può comportare, ma non ne affronta direttamente le cause. Questo, semmai, dovrebbe essere il compito delle attività di “prevenzione primaria”, che a oggi, almeno nel nostro Paese, non sembrano sufficientemente organizzate e attuate.

Afferma infatti il medico e scrittore italiano Alberto Pellai (2024) in un suo recente articolo:

«Negli interventi preventivi il messaggio principale condiviso con chi in essi viene coinvolto consiste nell'aiutare le donne a prendere consapevolezza dei comportamenti che rendono una relazione a rischio di diventare violenta. In tale tipologia di intervento, ragazze e donne ricevono informazioni e competenze su come riconoscere una relazione disfunzionale, come sottrarsi alle dinamiche manipolatorie di un partner violento, come chiedere aiuto laddove ci si percepisca “a rischio” nella relazione affettiva che si ha in corso.

Si tratta di obiettivi preventivi di importanza fondamentale per la riduzione e l'eradicatione della violenza di genere. Si tratta però di interventi di prevenzione secondaria, ovvero interventi finalizzati alla riduzione del rischio, al riconoscimento in fase precoce di una relazione potenzialmente malata» (p. 142).

Ciò che sarebbe molto più necessario, secondo questo autore, è qualcosa di diverso: un intervento di educazione di genere, rivolto agli studenti della scuola primaria, basato sull'idea di sostituire il modello ideale del "vero uomo" (quello che non piange mai, quello "che non deve mai chiedere": apparentemente forte e "di successo" dal punto di vista sociale, ma profondamente inautentico dal punto di vista emotivo e delle relazioni interpersonali) con il modello del "vero uomo", più empatico e autentico sia verso se stesso che verso gli altri:

«Nel modello oggi più diffuso di prevenzione della violenza di genere, il maschile che viene messo in scena è quello rispondente allo stereotipo del "vero uomo" e rispondente alle regole implicite nel modello del patriarcato che negli ultimi decenni è stato analizzato, decostruito e messo profondamente in crisi dell'analisi e dalla critica prodotta all'interno della cultura femminista. Permettere agli uomini di vedere come sia necessario allontanarsi dalla mascolinità ancorata al modello patriarcale è di enorme importanza. Al tempo stesso, però, diviene necessario proporre agli uomini un nuovo modello di mascolinità in cui il "ruolo di genere" possa essere declinato secondo modalità che permettano di entrare in contatto con la propria verità interiore, con quella consapevolezza del proprio "essere e sentire" capace di evitare la costruzione e strutturazione di un "falso Sé" modellato intorno a stereotipi di genere da abbandonare» (Pellai, 2024, pp. 142-143).

Secondo Pellai, questo passaggio dal modello del "vero uomo" a quello dell'"uomo vero" potrebbe essere perseguito attraverso una stretta collaborazione tra scuola e famiglia, soprattutto attraverso l'uso diffuso di programmi di "educazione emotiva" basati sui contributi scientifici di Howard Gardner (1987, 2005) e Daniel Goleman (1996) e sulle linee guida dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità* (WHO, 1999, 2004, 2013), che possano supportare il più possibile i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie «di strutturare un vero Sé, nel corso della loro crescita, capace di riconoscere, validare e gestire i propri stati emotivi, senza azioni di negazione o falsificazione» (Pellai, 2024, p. 143).

Questa proposta di intervento scolastico ed educativo potrebbe oltretutto inserirsi perfettamente in quanto previsto dal Protocollo d'intesa firmato il 4 dicembre 2024 dall'attuale Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e da Gino Cecchettin, rappresentante della *Fondazione Cecchettin* e padre di Giulia, la giovane uccisa l'11 novembre 2023 dall'ex-fidanzato Filippo Turetta, poi condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Venezia a seguito del processo di primo grado. Questo accordo, volto a contrastare ogni forma di comportamento violento a partire dalla più tenera età, si basa sull'idea di un'azione congiunta tra scuola, famiglie e altri attori sociali per affrontare l'ampio problema sociale che spazia dal femminicidio alla violenza domestica, dal bullismo allo *stalking*. Ciò si potrebbe realizzare attraverso una serie di interventi mirati che includono l'educazione emotiva e la consapevolezza della parità di genere e del rispetto reciproco, anche attraverso una capillare formazione degli insegnanti su questi specifici temi.

La proposta di Pellai trova un sostanziale sostegno anche da parte di altri tre autori che se ne sono occupati direttamente sulla rivista *Ricerca Psicoanalitica*: gli psicologi e psicoterapeuti Francesca Durante e Federico Buffagni, e il sociologo e docente universitario Marco Deriu. Quest'ultimo, in particolare, ha evidenziato tre diverse tipologie di rischi che potrebbero potenzialmente derivare dai tentativi concreti di implementazione di questi progetti di intervento nelle scuole, e che ritengo pertanto opportuno evidenziare:

«Il primo riguarda il rischio di trasformare l'educazione affettiva, emotiva e sessuale in una "disciplina" con i suoi dogmi, le sue nozioni, le sue norme, le sue votazioni, col pericolo di anestetizzare e congelare quello che invece rappresenta uno dei terreni più vitali dell'esperienza di maturazione umana.

Il secondo problema riguarda il rischio di dare per scontato che basti la competenza tecnica e professionale per educare all'emotività, all'affettività, e a modelli relazionali rispettosi. (...) Quindi è più

onesto considerarlo un “lavoro educativo attivo e riflessivo contemporaneamente” o quantomeno un impegno complessivo che riguarda i bambini, i giovani ed adulti insieme e nelle loro interazioni.

Il terzo, e ultimo, elemento di attenzione riguarda il rischio di considerare i bambini come meri destinatari passivi di questo sforzo educativo e non come soggetti capaci di elaborare, interrogare e giudicare gli stessi adulti e i loro modelli relazionali. (...) Probabilmente, da questo punto di vista la sfida reale è quella di considerare l'educazione emotiva e affettiva un campo di sperimentazione di modelli educativi differenti, meno basati sull'idea di trasmissione di conoscenze e più basata su un'idea di relazione educativa più complessa e integrale, dove processi di ricerca e conoscenza razionale ed emotiva sono integrati ed interconnessi. Un modello di relazione in cui gli adulti *in primis* si dimostrano capaci di mettersi in gioco con la propria affettività, con la propria emotività, con le proprie ambivalenze e la propria sincerità. Insomma, con la propria intelligenza emotiva» (Deriu, 2024, pp. 172-173).

Il problema principale, a questo proposito, è che la scuola non può sostituire la famiglia nella maggior parte delle funzioni di “educazione affettiva” (userei questa espressione proprio perché è compito specifico dei genitori e dei parenti più stretti all'interno delle famiglie e anche perché esso si avvicina in modo significativo anche ai compiti di “educazione sessuale” che da tempo si tendono ad attribuire proprio all'istituzione scolastica).

Altri elementi finora qui non sufficientemente evidenziati, ma che derivano chiaramente da quanto sopra, sono i seguenti:

- una crescente incapacità delle giovani generazioni di convivere con la perdita e di elaborarla;
- una difficoltà analoga, se non – almeno a volte – addirittura più grave, per le generazioni più recenti nel convivere con le proprie e altrui fragilità (quelle altrui le fanno frequentemente “arrabbiare” proprio perché rispecchiano le proprie);
- una gravissima incapacità di legarsi veramente, di stabilire legami e soprattutto di mantenerli in modo duraturo: carenze che molti giovani sviluppano, chiusi nei loro “gusci” narcisistici, non perché siano narcisisti loro stessi, ma perché cresciuti in ambienti che non favoriscono la percezione (e soprattutto la “comprensione”) dell'altro come “altro”;
- fino all'età di 14 o 15 anni, la maggior parte delle ragazze, proprio perché spesso ancora sostanzialmente immature, è quasi per definizione attratta dal “cattivo ragazzo” (che, peraltro, esercita su di loro il fascino di chi commette le trasgressioni che loro stesse desiderano, ma che non hanno il coraggio o la “capacità” di esprimere). Il problema è che, per una serie di ragioni di inadeguato sviluppo emotivo, ci sono anche molti ventenni, trentenni o addirittura cinquantenni che, nelle loro relazioni affettive, si comportano in modo molto simile agli adolescenti (anche se forse dimostrano una maggiore maturità in altri ambiti della vita).

Certamente, come ha opportunamente sottolineato Deriu (2024), spetta al mondo adulto (genitori, insegnanti, educatori, operatori socio-sanitari, etc.) trasmettere alle generazioni future la capacità di esprimere autenticamente le proprie relazioni, cioè di valorizzare al meglio le proprie potenzialità legate alla cosiddetta “intelligenza emotiva”: e questo significa, in altri termini, sapersi relazionare con gli altri (e, aggiungerei, con ogni altro essere vivente) con comprensione, rispetto ed umanità. Ma questa è solo una delle tante caratteristiche che le persone devono saper acquisire adeguatamente per aspirare a una sufficiente competenza nell'affrontare adeguatamente la vita, e quindi evitare il rischio di essere trascinati in quella spirale di rabbia e odio che spesso è alla base, ancor più della malattia mentale o della semi-follia, delle diverse tipologie di reati intrafamiliari che ho cercato di descrivere e analizzare in questo studio.

È altrettanto evidente che un progetto formativo ed educativo di questa portata, assolutamente auspicabile visto il livello di violenza domestica e di genere nel nostro Paese e in molti Paesi limitrofi, non può essere lasciato alla sola gestione del personale scolastico e delle famiglie degli studenti coinvolti. Per essere efficacemente attuato, infatti, esso richiederà anche il supporto e la supervisione di consulenti e professionisti con competenze in psicoeducazione e dinamiche di gruppo. Fortunatamente, molte scuole italiane impiegano già psicologi e pedagogisti altamente qualificati: essi devono quindi essere coinvolti sia nella preparazione che nell'attuazione degli interventi concreti che ne consentiranno l'attuazione. Tuttavia, sembra attualmente essere assai

difficile prevedere se il personale attuale potrà essere sufficiente per soddisfare le esigenze che potrebbero gradualmente emergere durante la sua eventuale attuazione.

Ancora oggi restano essenziali, al riguardo, alcune indicazioni fornite dallo psichiatra e psicoanalista argentino José Bleger (1961) nel suo saggio “Gruppi operativi nell’insegnamento”, quando egli sottolinea che «La tecnica del gruppo operativo deve orientarsi verso la partecipazione libera, spontanea, dei suoi componenti, che in tal modo apporteranno i propri schemi di riferimento e li sperimenteranno in una realtà più ampia, al di fuori dei limiti della stereotipia, dell’autismo o del narcisismo, prendendo coscienza di essi per poterli in seguito correggere» (p. 170).

8. La Proposta di legge n. 1119 a firma dell’On. Riccardo Magi

Tornando agli aspetti riabilitativi della pena e delle misure limitative della libertà per gli autori di reati di omicidio o di tentato omicidio affetti da problemi psichici, mi pare fondamentale a questo punto menzionare la *Proposta di legge n. 1119* a firma dell’On. Riccardo Magi, presentata il 26 aprile 2023 e già negli atti dell’attuale legislatura del Parlamento italiano. Essa appare infatti finalizzata proprio a modificare il *Codice Penale* e le Misure di Sicurezza per le persone “con disabilità psicosociale”, categoria che dovrebbe sostituire quella delle persone “con infermità mentale”; conseguentemente a ciò, essa propone anche l’abolizione della “non imputabilità per vizio di mente” attraverso varie proposte di modifica sia al *Codice Penale* che al *Codice di Procedura Penale* attuali

Questa proposta di legge quindi, complessivamente, mira a riformare il sistema giuridico italiano per quanto riguarda gli aspetti dell’imputabilità e delle misure alternative alla detenzione per le persone “con disabilità psicosociale”. Essa infatti propone:

- L’abolizione della non imputabilità per vizio di mente e delle misure di sicurezza correlate;
- L’introduzione di una circostanza attenuante per le condotte criminose di persone con disabilità psicosociale;
- L’equiparazione della malattia mentale pregressa e sopravvenuta per la capacità di partecipare al processo;
- La predisposizione di misure per evitare la carcerazione di detenuti con disabilità psicosociale;
- Nuove norme per garantire cure adeguate in caso di detenzione;
- L’estensione del limite di durata delle misure di sicurezza non detentive;
- La riconversione delle REMS in strutture ad alta integrazione socio-sanitaria;
- L’introduzione dei concetti di “disabilità psicosociale”, ribadendo al riguardo il principio della volontarietà nei trattamenti sanitari;
- L’istituzione di un organismo di monitoraggio per l’attuazione della legge stessa.

Essa si propone altresì una riforma dell’attuale “Sistema di Sicurezza”, nella logica del superamento anche in ambito penale e civile di ogni “logica istituzionalizzante”, al fine di garantire anche in futuro il rispetto della dignità alle persone con disabilità psicosociale. Ciò viene perseguito attraverso le seguenti proposte specifiche:

- Chiusura degli OPG e completo superamento della cosiddetta “logica manicomiale”;
- Riconoscimento della responsabilità per i propri atti da parte delle persone con disabilità psicosociale;
- Abrogazione della distinzione tra presunti rei “imputabili” e “non imputabili”.
- Introduzione di misure alternative alla detenzione per le “persone con disabilità psicosociale”.

Per quanto riguarda il Monitoraggio della Riforma, una volta che essa venga attuata, e la redazione della conseguente Relazione Annuale allo scopo richiesta, viene proposta l’istituzione di uno specifico organismo finalizzato a monitorare l’attuazione delle disposizioni della legge. Al riguardo si propone che tale Organismo debba essere composto sia da rappresentanti del Ministero della Salute e che da quello della Giustizia. La Proposta di Legge n. 1119 presentata dall’On. Magi richiede inoltre che la relazione annuale sull’attuazione delle disposizioni previste al riguardo venga presentata con la medesima frequenza annuale al Parlamento italiano.

Per quanto riguarda infine la necessaria riconversione delle attuali REMS, questa Proposta di Legge prevede che esse vengano trasformate in “strutture ad alta integrazione socio-sanitaria”,

ricomprese nei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali, con l'obiettivo di garantire, a tutte le persone con disabilità psicosociale che vi saranno ospitate, un'assistenza psichiatrica adeguata alle loro legittime necessità e bisogni di salute, nel rispetto non solo dell'articolo 27 ma anche dell'articolo 32 della nostra Carta Costituzionale.

9. Conclusioni

La Proposta di legge n. 1119 attualmente in attesa di essere portata alla votazione del Parlamento italiano rappresenta un'ottima base per la revisione dell'attuale normativa inerente la cosiddetta "dimensione psichica dell'omicidio nel momento del fatto-reato" e la sua incidenza ai fini della eventuale applicazione della pena per persone in cui tale dimensione psichica possa configurare la presenza di una vera e propria "disabilità psicosociale". Essa, tuttavia, non si occupa (lasciandoli pertanto sostanzialmente insoluti) dei nodi legati all'"intenzionalità cosciente" degli autori di reato, e in particolar modo dei reati di omicidio, tentato omicidio e strage (e, a essi, io mi sentirei di aggiungere anche quello di "istigazione al suicidio"), quando i responsabili di tali gravissimi reati non siano in alcun modo da considerarsi come effettivi portatori di una disabilità che possa configurarsi come tale.

Eppure, come in questo lavoro si è già ampiamente cercato di evidenziare, la tradizionale suddivisione in "doloso", "preterintenzionale" e "colposo" di ogni tipo di reato appare ormai ampiamente inadeguata al fine di garantire alle vittime sia dirette (nei casi di "tentato omicidio") sia indirette (vale a dire i famigliari e le persone più affettivamente legate alla vittima, nei casi di omicidio effettivamente avvenuto), quel riconoscimento anche giuridico delle reali "responsabilità oggettive" degli autori dei fatti che hanno provocato a esse sofferenze psicologiche e psicofisiche estremamente rilevanti, e senza il quale un'adeguata elaborazione dei lutti e delle perdite provocati da tali reati appare sicuramente difficilissimo (se non, in alcuni casi, addirittura impossibile).

Anzi, sulla base di quanto complessivamente emerge dalla lettura di molta della più recente giurisprudenza italiana ed europea, la mancanza di tale riconoscimento – anche attraverso l'imposizione agli autori di tali fatti-reati di pene realmente proporzionali alla gravità delle conseguenze sia oggettive che soggettive da essi provocate, assolutamente al di là della loro intenzionalità cosciente o meno di causarli – si potrebbe sicuramente configurare come una sorta di "vittimizzazione secondaria" verso le vittime dirette ed indirette a tali fatti-reati poi sopravvissute, ipotesi che tutta l'attuale letteratura giuridica "occidentale" invita esplicitamente a prevenire e ad evitare il più possibile.

Per tale ragione, per garantire anche alle vittime di reati (e non solo ai loro autori) un pieno rispetto dei loro insindacabili diritti soggettivi di salute psicologica e psicofisica, sarebbe ormai necessario non solo che il Parlamento italiano ponesse effettivamente mano ad una radicale riforma della normativa penale riguardo ai nodi dell'"imputabilità" e dell'attuale "doppio binario" (così profondamente affrontati nel testo della Proposta di Legge "Magi" qui esaminata), ma che il Legislatore avviasse anche una profonda revisione sui criteri per la determinazione delle pene, assegnando ad essi un ruolo centrale non più soprattutto a quello dell'"intenzionalità cosciente" (come il "Codice Rocco" aveva a suo tempo indicato), ma anche, ad esempio, a quello della "responsabilità oggettiva" degli autori di reato nella complessiva catena dei fatti da essi provocati, e della gravità delle conseguenze che loro concrete violazioni delle norme esistenti hanno di fatto determinato nell'esistenza reale delle vittime e dei loro famigliari.

Bibliografia

- AA.VV. (2023). *Funzioni della professione psicologica nei percorsi sanitari e sociosanitari in Emilia-Romagna*. Cagliari: Edizioni EbookECM, 2023.
- Augé, M. (1992). *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità*. Milano: Elèuthera, 1996. ISBN 88-85861-54-7, ISBN 88-89490-02-0
- Bleger, J. (1961). *Gruppi operativi nell'insegnamento*. In: Bleger, J. (1996). *Psicoigiene e Psicologia istituzionale*, trad. it. Molfetta: Edizioni La Meridiana, 2011, pagg. 157-184.

- Buffagni, F. (2024). *Commento a 'Vero uomo o uomo vero?'*. *Ricerca Psicoanalitica*: Anno XXXV, n. 1, 2024, pp. 179-182. pISSN 1827-4625, doi:10.4081/rp.2024.865
- Coppi, F., Lanzi, A. (2025). *Codice penale e leggi complementari 2025. Con aggiornamento codice online*. Napoli: Edizioni Dike Giuridica, 2025.
- Deriu, M. (2024). *Educare ad una maschilità riflessiva: commento ad Alberto Pellai*. *Ricerca Psicoanalitica*: Anno XXXV, n. 1, 2024, pp. 167-173. pISSN 1827-4625, doi:10.4081/rp.2024.892.
- Durante, F. (2024). *Commento all'articolo 'Vero uomo o uomo vero? Quale contributo serve oggi per la prevenzione primaria della violenza di genere e per sostenere la salute mentale di bambini, adolescenti e uomini'*. *Ricerca Psicoanalitica*: Anno XXXV, n. 1, 2024, pp. 155-158. pISSN 1827-4625. doi:10.4081/rp.2024.867.
- Dutton, D. G. (1994). *The origin and structure of the abusive personality*. *Journal of Personality Disorders*, 8(3), 181. <https://doi.org/10.1521/pedi.1994.8.3.181>
- Edwards, D. W., Scott, C. L., Yarvis, R. M., Paizis, C. L., Panizzon, M. S. (2003). *Impulsiveness, Impulsive Aggression, Personality Disorder, and Spousal Violence*. New York: Springer Publishing company, 2003.
- Fрати, F. (1995). *Il problema dell'imputabilità nei soggetti "borderline"*. *Quaderno di Veronica*, IV, 6: 1995. Bologna: Regione Emilia-Romagna, 1995.
- Fрати, F. (1998). *La diagnosi strutturale di personalità nell'approccio criminologico clinico al problema delle infermità e delle seminfermità mentali*. Tesi di Specializzazione in Criminologia Clinica. Modena, A.A. 1997-98.
- Fрати, F. (2020). *Femminicidio, violenza domestica e violenza di genere: tre "emergenze sociali" di estrema attualità*. In: *Link – Rivista scientifica di Psicologia*, n. 1/2020, pp. 99-113.
- Fрати, F. (2023). *Il ruolo dello Psicologo nei percorsi di reinserimento sociale in ambito penale*. In: AA.VV.: *Funzioni della professione psicologica nei percorsi sanitari e sociosanitari in Emilia-Romagna*. Cagliari: Edizioni EbookECM, 2003, pp. 36-51.
- Fрати, F., Pellegrino A. (2005). *Il problema dell'imputabilità nei soggetti con Disturbi della Personalità alla luce dei più recenti orientamenti giuridici e clinici*. *Psicoterapia e scienze umane*, 2006, XL, 2: 181-202
- Fрати F., Neri, V. (2019). *Percorsi migratori e violenza*. In: *Link – Rivista scientifica di Psicologia*, n. 1/2019, pp. 89-104
- Gardner, H. (1987). *Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza*. Milano: Feltrinelli.
- Gardner, H. (2005). *Educazione e sviluppo della mente. Intelligenze multiple e apprendimento*. Trento: Edizioni Erickson.
- Goleman, D. (1996). *Intelligenza emotiva*. Milano: Rizzoli.
- Kernberg O.F. (2004). *Aggressivity, Narcissism and self destructiveness in the psychotherapeutic relationship: new developments in the psychopathology and psychotherapy of severe personality disorders*. Yale University Press. New Haven, Usa, 2004.
- Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Analisi Criminale (2025). *Omicidi volontari consumati in Italia*. Roma: Tipografia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Febbraio 2025. Indirizzo web: <https://www.poliziadistato.it/articolo/199667bc4a19c0834158818427>
- Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Analisi Criminale (2025). *Omicidi volontari*. Roma: Tipografia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Aprile 2025. Indirizzo web: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-04/report_omicidi_-_i_trimestre_2025.pdf
- Norwood, R. (1990). *Donne che amano troppo*. Milano: Feltrinelli, 1990.
- Pelissero, M., Scomparin, L., Torrente, G. (a cura di) (2022). *Dieci anni di REMS. Un'analisi interdisciplinare*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, Collana: "Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino", 2022. Torino: Edizioni Collane@unito.it, Università di Torino. Indirizzo web: <https://collane.unito.it/oa/items/show/119>
- Pellai, A. (2020). *Da uomo a padre. Il percorso emotivo della paternità*. Milano: Mondadori, 2020..

- Pellai, A. (2023). *Ragazzo mio. Lettera agli uomini veri di domani*. Milano: De Agostini ed., 2023.
- Pellai, A. (2024a). *Vero uomo o uomo vero? Quale contributo serve oggi per la prevenzione primaria della violenza di genere e per sostenere la salute mentale di bambini, adolescenti e uomini*. *Ricerca Psicoanalitica*: Anno XXXV, n. 1, 2024, pp. 137-158. pISSN 1827-4625, doi:10.4081/rp.2024.840
- Pellai, A. (2024b). *Replica ai commenti dei colleghi*. *Ricerca Psicoanalitica*: Anno XXXV, n. 1, 2024, pp. 187-190. pISSN 1827-4625, doi:10.4081/rp.2024.896.
- Pellegrini, P. (2025). *REMS, fondamentale la collaborazione interistituzionale*. Roma: Quotidianosanità.it, 16 Maggio 2025.
Indirizzo web: <https://www.sossanita.org/archives/tag/pellegrini> ;
- Indirizzo web: https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=129657 .
- Pellegrini, P. (2025). *REMS, 10 anni dopo: quale bilancio per la Salute Mentale e la Giustizia*. Relazione presentata al Convegno: *Azioni e resistenza nell'epoca della complessità. Ripensare l'imputabilità: proposte di riforma e futuro delle REMS*. Genova, 3-4 ottobre 2025.
- Rivellini, G. et al. (2019). *Il sistema REMS nella realtà italiana: autori di reato, disturbi mentali e PDTA*. *Riv Psichiatr* 2019; 54(6 Suppl 3): S83-S134. Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 16.09.2025. Indirizzo web: <https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/3591/articoli/35740/>
- Scardaci, G. (2024). *L'imputabilità*. Cosenza: sito web www.laleggepertutti.it, 08/04/2024.
Indirizzo Web: https://www.laleggepertutti.it/681648_limputabilita
- Stone, M.H. (2006). *Personality-Disordered Patients: Treatable and Untreatable*. Arlington: VA, U.S.A.: American Psychiatric Publishing Inc., 2006. (Ed. it.: *Pazienti trattabili e non trattabili. I disturbi di personalità*. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2007).
-
- Straus M.A. (1998). *The controversy over domestic violence by women: a methodological theoretical and sociology of science analysis*. Family Science Laboratory. University of New Hampshire, Durham, 1998.
- Straus, M.A., Gelles, R.J. (1992). *Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptations to Violence in 8,145 Families*. *The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie*. Vol. 16, No. 3 (Summer, 1991), pp. 326-328
- Studio Legale Nasti (2025). *Criticità REMS dopo la chiusura degli OPG. Analisi e riforme*. www.studiolegalenasti.it, 20 Giugno 2025. Indirizzo web: <https://blog.studiolegalenasti.it/criticita-rem-dopo-la-chiusura-degli-opg-analisi-e-riforme/>
- Valente Bagattini, F. (2025). *La disciplina delle REMS tra tutela dei diritti fondamentali e persistenti criticità*. La legislazione penale, 15.2.2025. ISSN: 2421-552X.
Indirizzo web: <https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2025/02/VALENTE-BAGATTINI-Definitivo.pdf>
- WHO, World Health Organization (1999). *Partners in Life Skills Training: Conclusions from a United Nations Inter-Agency Meeting*, Geneva: World Health Organization, 1999.
- WHO, World Health Organization (2004). *Skills for health: An important entry-point for health-promoting/child-friendly schools*, Geneva: World Health Organization, 2004.
- WHO, World Health Organization (2013). *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women WHO. Clinical and policy guidelines*. Geneva: World Health Organization, 2013. (Trad. it.: *Come rispondere alla violenza del partner e alla violenza sessuale contro le donne. Orientamenti e linee - guida cliniche dell'OMS*. Traduzione italiana di Jessica Dagoni e Giulia Signorini; cura dell'edizione italiana di Giovanni de Girolamo e Patrizia Romito. Roma: Giovanni Fioriti Editore, 2014. Indirizzo web: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/85240/9788895930978-ita.pdf;sequence=16>)

Bibliografia normativa e giurisprudenziale

- Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 2, 3, 13, 25, 27, 32, 110, 111
- Codice Penale: artt. 88, 89 ss., 222 ss.
- Legge 833/1978 (SSN)
- Corte EDU, Rivièrè c. Francia (2006)

D.P.C.M. 1 aprile 2008

D.L. 211/2011, conv. in L. 9/2012

Accordo Stato-Regioni, 26 settembre 2013

Corte EDU, X c. Italia (2017)

Cass. pen., Sez. I, sent. n. 15823/2019

Corte Cost., sent. n. 22/2022

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato MAGI N. 1119 — *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di imputabilità e di misure alternative alla detenzione per le persone con disabilità psicosociale*. Indirizzo web: https://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=leg.19.pdl.camera.1119.19PDL0034500